

Regolamento della Scuola Forense di Verona
ai sensi dell'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n°247 e del Decreto del
Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018 n°17

Premessa

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Verona è stata istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e sue modificazioni, e cura ora l'organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato disciplinati dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n°247, secondo le modalità indicate nel Regolamento adottato con Decreto del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018 n°17 e successive modifiche ed integrazioni.

La Scuola Forense è gestita dalla Fondazione Veronese di Studi Giuridici e gli organi a ciò competenti sono individuati dallo statuto della Fondazione Veronese degli Studi Giuridici.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona e dal Consiglio di Fondazione.

Art. 1 – Finalità.

1. La Scuola Forense si prefigge lo scopo di formare i praticanti avvocati alla professione forense trasferendo loro le competenze e le abilità specifiche di detta professione, nonché di prepararli a sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, aspirando ad integrare il tirocinio dei medesimi presso gli studi legali con un contributo formativo teorico e pratico, in coerenza con le previsioni dell'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n°243 e del Regolamento del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018 n°17.
2. La Scuola Forense realizza i propri scopi istituzionali assicurando una formazione che abbia il contenuto specificato al successivo Art. 2.

Art. 2. Contenuti del corso di formazione.

1. Il corso di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, è articolato in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Il corso deve altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.
2. Il corso prevede, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti – anche mediante lezioni interdisciplinari - nell'ambito delle seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c) ordinamento e deontologia forense;
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

3. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso verrà organizzato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.

Art. 3 – Organi della Scuola.

1. La Scuola Forense è coordinata dal Direttore ed è retta dal Consiglio della Scuola come previsto dallo statuto della Fondazione Veronese di Studi Giuridici. Tali organi sono nominati dal Consiglio di Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto medesimo.

2. Il Consiglio della Scuola elabora il programma e controlla il funzionamento e gli esiti dell'attività didattica; individua i docenti cui la Fondazione affida gli incarichi d'insegnamento e nomina i tutor, nonché gli eventuali collaboratori organizzativi ed amministrativi.

Art. 4 – I tutor.

I tutor sono nominati dal Consiglio della Scuola nel numero indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e scelti tra i nominativi dei colleghi che hanno manifestato interesse ad assumere l'incarico. Nella scelta il Consiglio valuterà il percorso professionale, la carriera universitaria e postuniversitaria, le precedenti esperienze didattiche nell'ambito della materia oggetto del tutorato. A parità di requisiti, si preferirà il candidato più giovane.

I tutor restano in carica per quattro anni, rinnovabili per un solo quadriennio.

I tutor partecipano alle lezioni teoriche ed all'attività pratica e curano il corretto funzionamento dell'attività didattica, secondo le istruzioni del Direttore della Scuola e del Consiglio della Scuola; a titolo esemplificativo, tengono i contatti con i relatori, verificano il materiale didattico utile per le lezioni, correggono gli elaborati svolti in corso d'anno dai tirocinanti, tengono il registro delle le presenze e si adoperano, più in generale, per un proficuo ed ordinato svolgimento dell'attività didattica.

I tutor riceveranno un modesto compenso nella misura deliberata dal Consiglio di Fondazione.

I tutor già nominati alla data di approvazione del presente Regolamento resteranno in carica fino al 31 ottobre 2020 (*comma integrato in sede di approvazione avvenuta nella seduta del 24 settembre 2018*).

Art. 5 – Destinatari del corso.

1. Il corso è rivolto agli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Verona.
2. Nei limiti dei posti residui disponibili, sono ammessi anche gli iscritti ai Registri di altri Ordini Forensi, nonché coloro che, pur avendo assolto al predetto obbligo formativo, intendano comunque parteciparvi su base volontaria.

Art. 6 – Docenti.

1. I docenti vengono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque tra professionisti funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.
3. E' ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 7 – Durata del corso.

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio

legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. La Scuola tuttavia, per proprie esigenze organizzative, può adottare una diversa scansione temporale, ferma l'organizzazione del corso per moduli semestrali. Le iscrizioni sono comunque, consentite almeno ogni sei mesi.

2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Art. 8 – Gratuità della Scuola Forense.

1. La frequenza della Scuola Forense è gratuita per coloro che sono tenuti a parteciparvi ai sensi dell'articolo 43 della legge n°247/12, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della medesima legge.

2. Il Consiglio di Fondazione stabilisce l'importo della retta di iscrizione cui sono tenuti coloro che intendono frequentare la Scuola Forense su base volontaria.

Art. 9 – Verifiche intermedie e verifica finale.

1. Al termine dei primi due semestri e alla conclusione del corso sono previste le verifiche di profitto, coerenti con le modalità indicate nell'articolo 43 della legge 247/12 e nel Regolamento Ministeriale n°17/18 che ne ha dato attuazione. Nel caso che i semestri fossero articolati secondo la scansione temporale novembre/aprile e maggio/ottobre di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto Regolamento, le verifiche intermedie e finali si terranno rispettivamente nei mesi di aprile ed ottobre.

2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande, con arrotondamento all'unità superiore. In questo modo per il test intermedio sarà necessario rispondere correttamente ad almeno venti domande, mentre per il test finale la verifica di profitto si intenderà superata con la risposta esatta ad almeno ventisette domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del Regolamento ministeriale n°17/18.

3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni e delle attività costituenti il modulo semestrale. Il mancato

raggiungimento della predetta soglia di presenze minima come pure il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato raggiungimento della predetta soglia di presenze minima come pure il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Art. 10 – Commissione interna per la valutazione delle verifiche intermedie e finale.

1. Il Consiglio dell'Ordine designa la Commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento n°17/18, provvederà a curare le verifiche di profitto intermedie e finale, dalla fase di verifica della presenza minima richiesta, fino alla correzione dei test.

2. I componenti della Commissione verranno scelti tra avvocati, magistrati e docenti universitari, anche in pensione, nel rispetto delle proporzioni che verranno indicate dal Ministero o dal CNF mediante apposite Linee Guida.

3. La Commissione, composta da cinque componenti titolari e da cinque componenti supplenti, dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due.

4. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11– Decorrenza degli effetti.

La disciplina del corso di formazione per l'accesso alla professione su base semestrale, con verifiche intermedie e finale, prevista nel presente Regolamento, in coerenza con le previsioni dell'articolo 10 del Regolamento ministeriale n°17/18, si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore che coincide con il 27 settembre 2018.

Art. 12 – Disciplina transitoria.

1 I tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti prima del centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del Regolamento ministeriale n°17/18 e quindi prima del 27 settembre 2018, che non abbiamo ancora assolto con profitto agli obblighi formativi di cui all'articolo 43 della

legge n°247/12 e che, conseguentemente, non abbiamo ancora ottenuto il certificato di compiuto tirocinio, sono obbligati a frequentare con profitto il corso, limitatamente al semestre novembre-aprile di ogni anno, e le attività aggiuntive, siano esse lezioni od esercitazioni, che nell'ambito del medesimo semestre novembre-aprile, verranno previste dalla Scuola, per un monte ore complessivo non inferiore a centoventi ore. Nel calcolo del predetto monte ore si considereranno le ore del corso semestrale base e quelle delle attività aggiuntive.

2 Al termine del corso, il tirocinante che abbia frequentato almeno l'ottanta per cento delle attività, è ammesso alla verifica di profitto finale, il cui superamento è necessario per l'ottenimento del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 247/12.

3. La verifica di profitto finale consiste nello svolgimento di una prova scritta in aula, della durata complessiva di quattro ore, su una traccia fornita dalla Scuola nella materia che il tirocinante sceglierà tra le tre materie principali e cioè: Diritto Civile / Diritto Processuale Civile; Diritto Penale / Diritto Processuale Penale; Diritto Amministrativo, ivi compresa la Giustizia Amministrativa. Le tracce delle prove scritte verteranno sulle tematiche teoriche e/o pratiche oggetto del programma trattato. La prova scritta includerà anche la risposta ad un quesito afferente la materia di Ordinamento professionale / Deontologia Forense / Attività forensi nelle tematiche affrontate durante il corso.

4. Le prove scritte saranno valutate dal Consiglio della Scuola, integrato con la presenza dei tutor, che esprimerà un motivato giudizio sul livello di apprendimento formativo quale emerge dalle stesse ed all'esito riterrà superata positivamente la verifica di profitto, ovvero, in caso contrario, richiederà al praticante un ulteriore colloquio orale avente ad oggetto le tematiche teoriche e/o pratiche oggetto del programma del corso, nonché la pratica professionale svolta.

5. L'esito positivo della verifica finale risulterà da attestazione sottoscritta dal Presidente della Fondazione Veronese di Studi Giuridici o dal Direttore della Scuola e sarà titolo per il conseguimento del certificato di compiuto tirocinio.

6. Il mancato raggiungimento della predetta soglia di presenze minima come pure il mancato superamento della verifica di profitto finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 247/12 e richiede la ripetizione del corso semestrale successivo, che abbia le caratteristiche di cui al presente articolo.

Art. 13 – Abrogazioni.

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati i precedenti “*Regolamento della Scuola forense veronese*” e “*Regolamento della verifica di profitto finale*”.